



## LE SOCIETÀ FIDUCIARIE - I CONTRATTI

### **Elsa Poggiali**

Dottore Commercialista e Revisore legale  
Vice Presidente Fidereveuropa Spa

WEBINAIR, 8 giugno 2023



## II MANDATO FIDUCIARIO D.M. 16 gennaio 1995

Il D.M. del 1995 contiene i principi generali della corretta amministrazione fiduciaria, tra i quali assumono massima rilevanza:

- il **conferimento** di un **mandato fiduciario** riconducibile allo schema del **mandato senza rappresentanza** (artt. 1703 C.C. e ss.), per effetto del quale la fiduciaria agisce in nome proprio ma per conto del cliente/fiduciante, ancorché con specifiche peculiarità, per cui i beni in amministrazione **non fanno parte del patrimonio della fiduciaria**;
- l'**intestazione** alla fiduciaria dei beni da amministrare. **Le modalità di intestazione sono riconducibili alla natura del bene** (la fiduciaria aprirà conti correnti e dossier titoli, ove sub-depositare gli investimenti mobiliari del cliente, parteciperà ad atti notarili per l'intestazione di partecipazioni.....).

## CONDIZIONI GENERALI DEL MANDATO FIDUCIARIO

### D.M. 16 gennaio 1995

- La società fiduciaria può **compiere esclusivamente gli atti espressamente previsti nel mandato fiduciario** o necessari allo svolgimento dello stesso in funzione della natura e dell'oggetto dell'incarico, **attenendosi alle istruzioni del fiduciante.**
- La società deve **agire nell'interesse esclusivo del fiduciante** e, la stessa, **risponde secondo le regole del mandato oneroso** (art. 1218 c.c e art.1710 c.c.).
- La società fiduciaria, nell'esecuzione degli incarichi, è comunque tenuta a **rispettare ogni norma di legge** (anche le norme che regolano anche aspetti fiscali, tributari, e che impongono misure di prevenzione della criminalità). Può, quindi **non accettare istruzioni qualora esse siano contrarie a norme di legge o pregiudizievoli della sua onorabilità o professionalità.**
- La società fiduciaria non può cedere il contratto.
- Il fiduciante è tenuto ad **anticipare alla fiduciaria i mezzi necessari per lo svolgimento degli incarichi** e la società fiduciaria non potrà darvi esecuzione ove i predetti mezzi non siano stati previamente e tempestivamente posti a disposizione.
- Il fiduciante può **in qualsiasi momento modificare i poteri conferiti o revocarli, modificare o revocare le istruzioni conferite rientrare in possesso della titolarità dei beni**

## IL CONTRATTO FIDUCIARIO amministrazione con intestazione

Il mandato fiduciario così come previsto dal D.M. 1995

- **la proprietà sostanziale** dei beni rimane in capo al fiduciante trasferendosi alla fiduciaria mandataria la sola **legittimazione**, cioè la facoltà di **esercitare i diritti correlati all'intestazione dei beni**;
- la **società fiduciaria**, opera **in nome proprio**, ma nell'unico ed esclusivo **interesse del fiduciante**, eseguendo fedelmente le **istruzioni scritte** impartite - astenendosi dall'esercitare qualsiasi altra attività relativa ai beni amministrati;

## IL CONTRATTO FIDUCIARIO amministrazione senza intestazione

- ✓ **l'intestazione dei beni in questo caso non subisce alcuna modifica** ed essi rimangono intestati al cliente;
- ✓ **i beni mobili, immobili, partecipazioni, polizze assicurative, rapporti bancari, strumenti finanziari rimangono intestati al fiduciante** e vengono **affidati in amministrazione** alla fiduciaria;
- ✓ **l'amministrazione senza intestazione** consente di adempiere agli obblighi di monitoraggio e assolvimento degli obblighi fiscali senza il fiduciante debba presentare la dichiarazione per i redditi delle attività estere ( RW compreso);
- ✓ **l'incarico del fiduciante al terzo depositario/amministratore/emittente di far transitare tramite la fiduciaria tutti i flussi finanziari inerenti all'incarico di amministrazione, consente alla fiduciaria di svolgere il ruolo di sostituto d'imposta** .

## IL CONTRATTO FIDUCIARIO amministrazione senza intestazione Aspetti fiscali

L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate e la conferma dello  
**schema contrattuale dell'amministrazione senza intestazione**

- ✓ con la **Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2010** sempre nell'ambito delle attività oggetto di emersione (scudo fiscale);
- ✓ con la **Risoluzione n.61/E del 31 maggio 2011** in relazione agli strumenti finanziari ed all'applicazione delle imposte sostitutive;
- ✓ successivamente, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimersi fornendo ulteriori chiarimenti in merito e ritenendo idoneo lo schema operativo-contrattuale proposto da Assofiduciaria, con la **Risoluzione n. 23/E dell'8 marzo 2012**.

## IL CONTRATTO FIDUCIARIO amministrazione senza intestazione SCHEMI CONTRATTUALI

Amministrazione senza intestazione di **attività finanziarie**

- **incarico fiduciante-fiduciaria** che doti la fiduciaria di poteri procuratori tali da consentire l'adempimento del mandato;
- **incarico fiduciante-intermediario gestore depositario** dei beni intestati al fiduciante che consenta l'adempimento della fiduciaria delle attività di sostituto d'imposta;

Amministrazione senza intestazione di **partecipazioni societarie**

- **incarico fiduciante-fiduciaria** avente ad oggetto partecipazioni nominative depositate presso la società emittente;
- **incarico fiduciante- società emittente** di detenere i titoli e far transitare ogni flusso finanziario/provento per il tramite della società fiduciaria;

Amministrazione senza intestazione di **immobili**

- **incarico fiduciante- fiduciaria con impegno da parte del fiduciante, accettato dal terzo amministratore, di** far transitare ogni flusso finanziario/provento per il tramite della società fiduciaria;

## IL CONTRATTO FIDUCIARIO amministrazione senza intestazione LA FIDUCIARIA E LE IMPOSTE SUI REDDITI, IVIE e IVAFE

- articolo 6 D.lgs 461 /1997, con riferimento ai **redditi diversi in regime amministrato**;
- D.lgs 239/1996 con riferimento ai **redditi di capitale e quindi agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni** e titoli simili;
- articolo 8 del D.L 512/1983 con riferimento ai **titoli atipici** e ai **fondi immobiliari esteri**;
- articoli da 26 a 27 ter DPR 600/1973 per le altre tipologie di redditi di capitale -interessi, proventi dei **contratti assicurativi sulla vita**, proventi degli **OICR italiani** e per i **dividendi**;
- articolo 10 ter legge 77/1983 per gli **OICVM esteri**;
- articolo 19 commi13-17 D.L 201 del 2011 per l'**IVIE** Imposta sul valore degli immobili all'estero;
- articolo 19 commi18-22 D.L 201 del 2011 per l'**IVAFAE** Imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero.

## IL CONTRATTO FIDUCIARIO amministrazione senza intestazione LA FIDUCIARIA E LE IMPOSTE SUI REDDITI

Decreto legge 28/06/1990 n.167

Articolo 4

*1. **Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero crypto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle crypto-attività, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. (2).***

.....

*3. **Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.***

.....

## IL CONTRATTO FIDUCIARIO LA FIDUCIARIA E GLI OBBLIGHI DI EVIDENZA e COMUNICAZIONE

Riguardo alle **comunicazioni di natura fiscale**, le società fiduciarie sono tenute:

- monitoraggio fiscale valutario* (articolo 1 del D.L 167/1990);
- monitoraggio fiscale interno* (articolo 10 e 11 del D.lgs 461/1997);
- indagini finanziarie* (articolo 32 Dpr 600/1973);
- anagrafe dei rapporti tributari* (articolo 7 Dpr 605 /1973 e art.11 co. 2 D.L. 201/2011);
- FATCA e Common Reporting Standard*

**Il contratto fiduciario può avere ad oggetto l'amministrazione di beni e l'esercizio di diritti o di incarichi specifici.**

- Partecipazioni societarie: SPA-SRL -SAPA-SAS (socio accomandante)
- Titoli obbligazionari quotati e non quotati
- Gestioni patrimoniali/depositi contenenti strumenti finanziari (in Italia o all'estero)
- Polizze assicurative (in Italia o all'estero)
- Opere d'arte e preziosi
- Crediti
- Liquidità
  
- Mandato nell'interesse del terzo
- Deposito titoli e valori a garanzia di impegni di terzi
- Terzi custodi nel pegno ex art. 2786 – 2° co. C.C.
- Patti di sindacato e patti parasociali
- Gestione piani di stock option
- Rappresentante comune obbligazionisti e azionisti
- Rappresentante designato di società quotate

## IL CONTRATTO FIDUCIARIO L'EVOLUZIONE DELLA FIDUCIARIA

L'attività fiduciaria, nata per garantire la **riservatezza**, si è **evoluta** sino a diventare uno **strumento di razionalizzazione e pianificazione del patrimonio** del risparmiatore o dell'imprenditore.

Il ruolo della fiduciaria, quale amministratore professionale, sostituto d'imposta, *escrow agent* ....è significativo, sia nelle fasi statiche di possesso e conservazione del patrimonio sia in quelle dinamiche di cessione del patrimonio o parte di esso, di cambiamento o nel passaggio generazionale.

## II CONTRATTO FIDUCIARIO

### PIANIFICAZIONE FAMILIARE e stabilizzazione della *GOVERNANCE*

- Mandato conferito nell'interesse del terzo (art. 1723 c.c., comma 2)
- Patti di famiglia
- Patti di voto e patti di sindacato
- *Escrow Agent*
- Rappresentante comune di obbligazionisti ed azionisti di risparmio (artt. 2417 – 2418 cod. civ., artt. 146 – 147 – 147 bis D.Lgs. n. 58/1998)

## **IL CONTRATTO FIDUCIARIO**

### ***il mandato irrevocabile a favore del terzo***

Supportare l'attuazione di passaggi dei beni familiari ( partecipazioni societarie di piccole e medie realtà) è possibile, ad esempio, attraverso il **mandato irrevocabile (articolo 1723 comma 2 c.c.) conferito con istruzioni speciali** insieme al **contratto di amministrazione fiduciaria**.

**La fiduciaria**, svolge in questo caso, oltre alla **attività di intestazione di quote societarie tipica**, una **funzione di garanzia** del rispetto delle condizioni del mandato irrevocabile ricevuto.

## ***IL CONTRATTO FIDUCIARIO i Patti di famiglia***

**Il patto di famiglia è il contratto con il quale un imprenditore trasferisce, in tutto o in parte l'impresa o le proprie quote societarie ai discendenti.**

L'imprenditore ha la possibilità di **programmare la propria successione** individuando a chi tra i discendenti assegnare le quote societarie, prevedendo la liquidazione degli altri eredi non imprenditori con altri beni o denaro.

Le previsioni di liquidazione degli altri eredi, tali da non ledere i diritti di legittima, possono essere indicate in un contratto separato e collegato al patto di famiglia purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo.

I trasferimenti dei partecipazioni all'interno dei patti di famiglia sono esenti da imposta di successione e donazione a determinate condizioni ( mantenimento o acquisizione del controllo della società, anche in regime di comproprietà, e prosecuzione della gestione dell'azienda per almeno cinque anni dal trasferimento).

**La fiduciaria, soggetto indipendente e professionalmente qualificato può garantire la corretta esecuzione dei patti di famiglia.**  
Il compimento di **istruzioni speciali** conferite insieme al **contratto di intestazione dei beni alla fiduciaria contribuiscono alla corretta esecuzione dei patti di famiglia.**

La fiduciaria è inoltre il soggetto ideale per ricoprire il ruolo di rappresentante comune; il conferimento dell'incarico di **rappresentante comune alla fiduciaria** da parte dei discendenti può contribuire al mantenimento delle agevolazioni fiscali.

## IL CONTRATTO FIDUCIARIO

### stabilizzazione della *governance*

- Assicurare **l'attuazione di patti di sindacato e di patti parasociali in genere** mediante custodia di pacchetti azionari o mediante intestazione fiduciaria di quote o azioni e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte della fiduciaria, previa stipula di accordi tra i soci-fiducianti per il conferimento di istruzioni alla medesima fiduciaria.
- Conferire **facoltà di disposizione a terzi** in relazione a partecipazioni societarie
- Gestire **piani di stock option**

## IL CONTRATTO FIDUCIARIO

### stabilizzazione della *governance*

- **Sindacati di blocco.** Il contratto fiduciario prevederà la **custodia dei valori mobiliari** inclusi nel sindacati di blocco di azioni. La fiduciaria, con **mandato collettivo irrevocabile** conferito da tutti gli aderenti al patto, potrà **garantire che nessuno degli azionisti in sindacato possa vendere le proprie azioni per un certo periodo.**
- **Sindacati di voto.** I soci si impegnano a votare secondo quanto stabilito dalla maggioranza con l'obiettivo di costituire così un gruppo in grado di esercitare il controllo. Il contratto fiduciario prevederà che la fiduciaria, in forza di intestazione fiduciaria delle azioni o quote e di istruzioni speciali irrevocabili, assuma una **funzione di garanzia degli accordi tra i soci, agendo la fiduciaria quale comune mandatario irrevocabile per un certo periodo di tempo.**
- **Patti parasociali.** Il contratto fiduciario prevederà, in caso di vendita delle azioni, che la **fiduciaria effettui la cessione solo alle condizioni stabilite dal patto, che le è stato notificato,** ad esempio agli altri partecipanti al sindacato, ad un determinato prezzo, o anche, ad un prezzo da determinarsi, in base al verificarsi di determinate condizioni, a cura della stessa fiduciaria, garanzia della corretta esecuzione degli accordi.
- **Controllo di partecipazioni tra gruppi paritetici in disaccordo** oppure con **interessi contrastanti** . Il contratto fiduciario e istruzioni speciali irrevocabili **prevederanno, l'intervento della fiduciaria quale comune mandataria delle parti,** consentendo di **garantire l'esecuzione di accordi** nonostante gli interessi contrastanti, tutti finalizzati alla miglior gestione sociale, tra gruppi familiari o tra soci con responsabilità manageriali e soci finanziatori.

*L'escrow agreement* è un contratto atipico, non disciplinato dal codice civile, di derivazione anglosassone molto utilizzato nelle operazioni commerciali e societarie.

Può essere utilizzato nelle compravendite immobiliari o nelle operazioni di cessione di partecipazioni societarie.

Ha una particolare rilevanza in quelle operazioni dove le controparti, al fine di realizzare correttamente un'operazione o più operazioni, al verificarsi di determinate condizioni, necessitano di un **soggetto garante dell'esecuzione dell'operazione stessa**, nei tempi e con le modalità previste negli accordi.

## IL CONTRATTO FIDUCIARIO


### *Escrow Agreement*

Intestazione fiduciaria e art. 1705 c.c. mandato senza rappresentanza - **Cassazione, ordinanza n. 7364 del 23.03.2018 su escrow agreement e contratti di finanziamento;**

La Corte non ha ritenuto applicabile l'art. 1705 comma 2 del c.c. (*il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono*) bensì ha considerato **l'incarico di amministrazione a società fiduciaria come derogatorio del mandato senza rappresentanza, quanto meno nella parte per cui delle obbligazioni assunte dal fiduciario nell'esercizio dell'incarico possa (o debba) rispondere il solo fiduciante.**

La pronuncia assume rilievo per le società fiduciarie anche sotto altro profilo, interpretandola a contrario, **conferma la possibilità per la società fiduciaria di assumere impegni nell'ambito del patrimonio affidato, quando detti impegni siano parte dell'amministrazione del bene affidato.**

Attività fiduciaria - **Tribunale di Milano, Sezione Imprese, ordinanza del 19.07.2018 su sequestro liberatorio di azioni - Art. 687 c.p.c. - Contratto di escrow agreement;**





## IL CONTRATTO FIDUCIARIO

### *Escrow*



### **Esempio**

Il contratto di compravendita di partecipazioni prevede che una parte del prezzo della cessione venga corrisposto dall'acquirente ai venditori alla data di perfezionamento del trasferimento delle partecipazioni e una parte venga trattenuta e depositata in un apposito conto, fiduciariamente intestato, a garanzia degli obblighi di indennizzo dei venditori, come previsto nel contratto di compravendita, per passività di varia natura (violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate dai venditori, aggravii fiscali, perdite, mancate autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività.....).

Il mandato per l'amministrazione del deposito di liquidità è stato conferito alla fiduciaria dai tre venditori nell'interesse dell'acquirente. Sono state date apposite istruzioni riguardanti le modalità con le quali la fiduciaria dovrà amministrare le somme vincolate, nonché le condizioni da verificare ed i tempi da osservare per liberare le somme o parte di esse; il mandato ha durata coincidente con il periodo di vincolo e cessa alla data di scadenza di esso, con il perfezionamento dell'operazione.



**GRAZIE!**